



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 09/12/1999**

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI BARI

Protocollo d'intesa con la Soc. IMAC.

PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO AI SENSI DEL PUNTO 2 DELL'ORDINANZA  
COMMISSARIALE N. 1 DEL 23 SETTEMBRE 1997

TRA

IL COMMISSARIO DELEGATO, PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA PROF. SALVATORE  
DISTASO,

E

LA SOCIETÀ IMAC di ROMANAZZO Angelo & C. s.n.c., TITOLARE DELLA GESTIONE  
DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI INERTI LOCALIZZATO IN TERRITORIO DI  
LOCOROTONDO, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. CLEMENTE  
ROMANAZZO.

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1/97 , così come integrata dalla Ordinanza a 13/98, con particolare  
riferimento alla possibilità di consentire il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione  
negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su  
istanza del soggetto gestore dell'impianto interessato, uno specifico protocollo di intesa con il  
Commissario delegato inerente lo smaltimento prioritario dei rifiuti prodotti in Puglia e la definizione di un  
regime tariffario concordato;

Vista l'istanza inoltrata a tal fine dalla società IMAC s.n.c. in data 04-11-1999, acquisita al protocollo n.  
6272/C.D. del 05-11-1999 dell'Ufficio del Commissario delegato, relativa alla richiesta di stipula di  
protocollo di intesa, in applicazione della citata ordinanza commissariale;

Visto che la Provincia di Bari, con atto G.P. n. 200 del 17-03-1999, ha approvato il progetto ed  
autorizzato l'esercizio dell'impianto in agro di Locorotondo, ed. "Parco del Vaglio", per lo smaltimento di  
rifiuti speciali inerti, individuati con i relativi codici CER, nella quantità max di 500 tonn./giorno;

Visto la nota della Regione Puglia Assessorato all'Ambiente, prot. n. 3181 del 03-08-1999, con la quale  
è stato precisato che nell'impianto in questione è consentito lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto  
legato in matrice cementizia o resinoide, provenienti da attività di demolizione costruzioni e scavi, con le  
caratteristiche del DPR 08-08-1994.

Considerato che con la citata Ordinanza commissariale n. 1/97 è fatto divieto di introdurre in Puglia, a  
qualsiasi titolo, i rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani  
svolte nelle altre regioni, nonché i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani  
provenienti da altre regioni;

Considerato, altresì, che il decreto legislativo 5-2-1997, n. 22, che disciplina la gestione dei rifiuti sul  
territorio nazionale, all'art. 43 primo comma vieta lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei  
contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione e riciclo e  
recupero dei rifiuti di imballaggio;

Vista la documentazione allegata all'istanza del 04-11-1999, con la quale è stato presentato il quadro  
economico analitico relativamente alle voci di costo per l'esercizio dell'impianto, compreso  
l'ammortamento dell'investimento realizzato;

Ritenuta congrua l'indicazione della tariffa unica di smaltimento definita con la società interessata che è la risultante della somma del costo di gestione e dell'utile di impresa indicato nella percentuale del 10%; Vista l'ordinanza del TAR Bari n. 1664 del 21 luglio 1999, con la quale è stata sospesa l'efficacia dell'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2985/99, della conseguente ordinanza commissariale n. 24/99, relative al divieto di introdurre in Puglia rifiuti destinati allo smaltimento; Ravvisata l'esistenza dei presupposti necessari, nelle more della definizione del contenzioso amministrativo in atto,

le parti stipulano il presente PROTOCOLLO DI INTESA provvisorio

1. La società IMAC s.n.c., titolare della gestione dell'impianto di discarica di II cat. tipo A, autorizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, si impegna, nel limite delle potenzialità dell'impianto autorizzato all'esercizio per 500 ton./giorno e delle tipologie di rifiuti di cui all'allegato elenco "A", ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti non pericolosi prodotti nell'ambito del territorio della regione Puglia, con assoluta esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni, nonché degli imballaggi e dei contenitori recuperati. Tale assicurazione sarà fornita attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, accordando priorità per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti nell'ambito del territorio provinciale di Bari e comunque negli insediamenti più prossimi all'impianto di smaltimento.

2. La società IMAC s.n.c. ed il Commissario delegato, d'intesa tra loro, definiscono in 41.325 lire per tonnellata la tariffa massima per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti non pericolosi nell'impianto di discarica controllata di II cat. tipo A per rifiuti speciali inerti non pericolosi in territorio di Locorotondo. Tale tariffa deriva dall'analisi del costo di gestione dell'impianto calcolato in funzione del prevalente smaltimento di rifiuti con peso specifico variabile tra 1,5 e 1,0 t/mc e dall'utile di impresa calcolato pari al 10%.

3. La IMAC s.n.c. si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ad adeguare al regime tariffario di cui al precedente punto 2 gli eventuali contratti in corso che prevedono una tariffa eccedente quella massima definita.

4. L'impegno di cui al punto 1 è assunto in funzione della tariffa massima stabilita; il rispetto di tale impegno è garantito in termini assoluti senza alcuna rilevanza degli eventuali ribassi praticata dalla società sulla stessa tariffa.

5. La società IMAC s.n.c. una volta assicurato l'accoglimento di tutte le istanze di smaltimento di rifiuti speciali inerti non pericolosi prodotti in Puglia, può, alle condizioni di cui ai precedenti punti, destinare la eventuale potenzialità ancora inutilizzata dell'impianto di discarica controllata localizzato, in territorio di Locorotondo, allo smaltimento di rifiuti speciali inerti non pericolosi, sempre con le esclusioni di cui al punto 1, provenienti da fuori regione.

6. Al fine di assicurare l'impegno di cui al punto 1 relativo all'accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, la IMAC s.n.c. si impegna altresì alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, degli eventuali contratti stipulati per lo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione che dovessero impedire alla società medesima di rispettare il presente protocollo di intesa.

7. La società IMAC s.n.c. si impegna altresì a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla Regione, alla Provincia di competenza e al Commissario delegato, se, per quali tipologie e quantità siano stati conferiti all'impianto rifiuti provenienti da fuori regione nel periodo considerato, con relativa indicazione della provenienza; la comunicazione dovrà essere assicurata anche in caso di mancato smaltimento dei rifiuti da fuori regione.

8. In caso di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, la Società IMAC s.n.c. si

impegna a darne immediata comunicazione al Commissario Delegato, il quale ove lo riterrà necessario, si riserva la facoltà di chiedere la modifica del presente protocollo.

9. In caso di inadempienza dei precedenti punti 1 e 6, di applicazione di regime tariffario difforme da quello concordato al punto 2 o di mancata osservanza dell'obbligo di cui al punto 8, il presente protocollo di intesa provvisorio si intenderà risolto automaticamente, con conseguente divieto di smaltimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione. In caso di mancata osservanza del punto 7, il Commissario delegato diffiderà la società ad adempiere all'obbligo della comunicazione nel termine di sette giorni, pena in mancanza della risoluzione automatica del presente protocollo di intesa provvisorio. Gli inadempimenti di cui al presente comma costituiscono in ogni caso violazione dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997.

10. Il presente protocollo di intesa ha validità per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti in Puglia. Lo stesso potrà essere modificato, di comune intesa, a richiesta di una delle parti.

Bari,

Il Rappresentante Legale della Imac s.n.c.  
Clemente Romanazzo

Il Commissario Delegato  
prof. Salvatore Distaso

#### ALLEGATO "A"

sfridi di materiali provenienti da costruzioni in genere (170701, 170105);  
materiali di risulta da demol., scavi, rinterri, (170100, 170101, 170102);  
materiali ceramici cotti in genere (101200, 101201 e 170103);  
vetri in genere e scarti della produzione di contenitori in vetro (101100, 101102, 170202, 200102);  
manufatti, rocce e materiali da costruzione (101207, 101303, 101308, 170104)  
rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e lavorazione di minerali e materiali di cava, compresi i fanghi disidratati provenienti dalla lavorazione della pietra (010202, 010400, 010401, 010402, 010405, 010406, 010500, 010503, 010504)